

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA**

composta dai Signori magistrati:

Dott. Elvira Buzzelli Presidente

Dott. Giancarlo De Filippis Consigliere

Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere rel_

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. omissis/2011 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale dell'i 1.07.2017 e vertente

TRA

SOCIETA' DI LEASING

APPELLANTE

E

SOCIETA' VENDITRICE

APPELLATA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante:

"A) 1) *pronunci sentenza che produca sia il trasferimento dalla SOCIETA' DI LEASING alla SOCIETA' VENDITRICE della proprietà dei beni oggetto del patto di riacquisto, sia l'obbligo della SOCIETA' VENDITRICE di pagare alla SOCIETA' DI LEASING il corrispettivo per la cessione dei beni sopraindicati; 2) condanni la SOCIETA' VENDITRICE a corrispondere alla SOCIETA' DI LEASING detto corrispettivo, previa sua liquidazione; 3) condanni la SOCIETA' VENDITRICE al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio;*

B) *in alternativa, 1) accerti e dichiari che si è già perfezionato il contratto mediante il quale la SOCIETA' VENDITRICE si è resa acquirente dei beni oggetto del patto di riacquisto; 2) liquidi la somma che la SOCIETA' VENDITRICE deve versare alla SOCIETA' DI LEASING come corrispettivo per la cessione dei beni sopraindicate 3) condanni la SOCIETA' VENDITRICE a corrispondere alla SOCIETA' DI LEASING il corrispettivo così individuato; 4) condanni la SOCIETA' VENDITRICE al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio".*

Per l'appellata:

"Per i motivi svolti, nell'ordine gradato esposto, si Insiste nel rigetto della domanda con condanna dell'attrice — per i concordanti principi della causante' e della soccombenza — alla refusione delle spese e competenze della fase da distrarsi in favore dello scrivente Difensore che ribadisce di non aver riscosso i diritti e gli onorari e di aver anticipato le spese"

OGGETTO: Leasing. Appello proposto avverso la sentenza dei Tribunale di Chieti — Sezione distaccata di Ortona, n. omissis/2011 del 24.02.2011, depositata in Cancelleria il 28.02.2011,

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Buzzelli – Rel Cucina n. 469 del 14 marzo 2018

Con atto di citazione in riassunzione notificato il 06.03.2007, la SOCIETA' DI LEASING spa conveniva in giudizio la SOCIETA' VENDITRICE deducendo:

- a) di avere concesso in leasing alle SOCIETA' UTILIZZATRICE, con contratto del 24.09.2004, alcuni beni, forniti dal SOCIETA' VENDITRICE, al prezzo di E 592.646,00 oltre IVA (trattasi di un impianto di condizionamento installato presso il complesso alberghiero "omissis";
- b) di essersi il SOCIETA' VENDITRICE impegnata, con lettera del 17.10.2004, a riacquistare i predetti beni qualora fossero tornati nella disponibilità della SOCIETA' VENDITRICE;
- c) di avere la SOCIETA' UTILIZZATRICE cessato, nel corso del 2005, di versare i canoni previsti dal contratto di leasing e di avere conseguentemente la SOCIETA' DI LEASING informato la SOCIETA' VENDITRICE di voler risolvere il contratto con l'utilizzatrice e di volersi avvalere del patto di riacquisto;
- d) di avere la SOCIETA' DI LEASING dichiarato alla SOCIETA' UTILIZZATRICE in data 27.05.2006 di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art.15 delle condizioni generali del contratto di leasing e di avere, in pari data, manifestato alla SOCIETA' VENDITRICE la volontà di avvalersi del patto predetto;
- e) di avere la SOCIETA' VENDITRICE eccepito la nullità del patto;
- f) di avere la SOCIETA' DI LEASING chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Bologna nei confronti della SOCIETA' UTILIZZATRICE ingiunzione di restituzione dei beni e di pagamento dei canoni scaduti;
- g) di avere pertanto la SOCIETA' DI LEASING diritto ad ottenere dal Tribunale la pronuncia ex art. 2932 c.c., e dunque una sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso, oppure, in alternativa, qualora si fosse voluta considerare già perfezionata la vendita (essendosi concluso il contratto di opzione) chiedeva il pagamento del corrispettivo pattuito per il riacquisto pari ad E 389.299,13.

Si costituiva la SOCIETA' VENDITRICE che, dopo aver preliminarmente eccepito un presunto difetto di legittimazione attiva (eccezione poi abbandonata) eccepiva nel merito:

- a) che l'impegno della SOCIETA' VENDITRICE non era mai stato accettato dalla SOCIETA' DI LEASING;
- b) che era necessaria la specifica approvazione per iscritto ex artt 1341 e 1342 c.c. delle clausole del patto, altrimenti inefficace;
- c) che il negozio in questione doveva intendersi un contratto di garanzia personale di cui all'art. 1936 c.c. e che erano state violate le norme ad esso collegate non avendo la SOCIETA' DI LEASING adottato alcuna iniziativa di recupero verso l'obbligata principale;
- d) che il negozio era comunque nullo ex art.1355 c.c. perché l'efficacia dello stesso dipendeva dall'avverarsi di una condizione fondata sulla mera volontà della parte che ne traeva vantaggio principale.

Con la sentenza n. omissis il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, rigettava la domanda e condannava la SOCIETA' DI LEASING spa alla refusione, in favore della SOCIETA' VENDITRICE srl, dei due terzi delle spese legali.

Nella sentenza il Giudice rilevava che l'invio dello schema di contratto inviato dalla SOCIETA' DI LEASING alla SOCIETA' VENDITRICE poteva assumere senz'altro i connotati di Proposta contrattuale, che la SOCIETA' VENDITRICE, riproducendone il contenuto su carta intestata e sottoscrivendola, aveva accettato, dandosi vita ad un valido

Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Buzzelli – Rel Cucina n. 469 del 14 marzo 2018

accordo contrattuale. Evidenziava altresì che non potevano essere applicati al caso di specie gli artt. 1341 e 1342 c.c., non trattandosi di condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti per una pluralità di casi, né di contratto concluso mediante moduli o formulari.

Rilevava il Primo Giudice che non era fondamentale accertare se, come sostenuto dall'attore formulando la domanda principale e la subordinata, l'accordo tra le parti per il riacquisto dei beni avesse realizzato un preliminare di vendita od un contratto di opzione. Ciò che rilevava era che il contratto si fosse validamente concluso e che avesse previsto, per produrre effetti, il verificarsi della condizione del rientro del bene "nella disponibilità" della SOCIETA' DI LEASING. Poiché riteneva il Giudice di primo grado le obbligazioni contratte dalle parti dovevano essere ricondotte a quelle proprie del "contratto di vendita" (autonomo rispetto al contratto di leasing) e non riferibili ad un negozio di "garanzia" personale (come invocato dalla SOCIETA' VENDITRICE), la SOCIETA' DI LEASING avrebbe dovuto garantire la consegna dei beni all'acquirente (la SOCIETA' VENDITRICE) "perché solo attraverso la consegna sarebbe stato appagato l'interesse della SOCIETA' VENDITRICE alla materiale disponibilità del bene ed al controllo della sua collocazione" (la non immissione sul mercato). Ma poiché — riteneva il Giudice di primo grado — la SOCIETA' DI LEASING, pur deducendo di essere entrata nella disponibilità "giuridica" dei beni (avendo ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione dei predetti da parte della SOCIETA' UTILIZZATRICE) nulla comunicava in ordine alla effettiva "materiale" disponibilità (in verità neanche alla disponibilità giuridica) dei macchinari e neppure ne offriva la consegna (nessuna offerta era stata formulata nell'atto di citazione), non poteva essere accolta la domanda attorea.

Che si trattasse di una nuova vendita e non di un negozio di garanzia personale — rilevava il Giudicante — lo si ricavava dal fatto che nella determinazione del prezzo di riacquisto non si faceva riferimento al debito dell'utilizzatore, ma al valore venale del bene ridotto percentualmente rispetto al costo iniziale (nella convenzione si teneva dunque conto dell'usura del bene conseguente al protrarsi dell'uso da parte dell'utilizzatore, e non alla misura del debito di questi al tempo in cui il contratto di leasing sarebbe stato risolto ad iniziativa del concedente per il suo inadempimento).

Nel proporre appello, la SOCIETA' DI LEASING (già denominata SOCIETA' DI LEASING) S.p.a. censurava la decisione del Giudice di primo grado: a) per avere il Primo Giudice, ignorato - inquadrando il patto intercorso tra le parti come un atto di vendita - il principio secondo cui il giudice non può decidere la controversia sulla base di una questione non trattata dalle parti ma, dopo averla individuata, deve aprire il contraddittorio tra le stesse in ordine ad essa (c.d. "terza via"); b) per non avere il giudice tenuto conto, negando l'applicazione dell'art 2932 c.c., che colui che chiede l'esecuzione specifica di un contratto è tenuto sì, ad eseguirne la prestazione, ma può anche, in alternativa, farne offerta, sempre che questa sia già esigibile al momento della domanda giudiziale; c) per avere ritenuto necessaria la disponibilità "materiale" dei beni per l'efficacia del patto in questione. Produceva comunque in appello, e ad ogni buon conto, la comunicazione ex art. 209 1.f. dalla quale risultava l'accoglimento della domanda di restituzione dei predetti beni (presentata nel corso del giudizio di appello dopo che la SOCIETA' UTILIZZATRICE era stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa): beni che erano da anni nella disponibilità della SOCIETA' DI LEASING e di cui quest'ultima presentava offerta esplicita alla SOCIETA' VENDITRICE. Concludeva come in epigrafe.

Nel costituirsi in giudizio la SOCIETA' VENDITRICE contestava gli avversi assunti, censurava l'offerta tardiva presentata solo in appello sulla base di un documento risalente al 16.10.2007 e dunque evidenziava l'inammissibilità delle nuove deduzioni, chiedeva la conferma della decisione impugnata. In subordine chiedeva comunque la dichiarazione di

Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Buzzelli – Rel Cucina n. 469 del 14 marzo 2018

infondatezza della domanda formulata dall'appellante, attraverso la valutazione della medesima da un angolo visuale diverso rispetto a quello prescelto dal Primo Giudice (e dunque qualificando il negozio di cui alla lettera 17.10.2004 come un vero e proprio 'negozio di garanzia personale', non accettato dalla SOCIETA' VENDITRICE, di natura vessatoria e privo di specifica approvazione ex art. 1341 e 1342 c.c., privo di causa, e dunque nullo). Concludeva come in epigrafe.

L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

La prima censura alla sentenza del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, riguarda la questione dell'inquadramento del patto di riacquisto, nello specifico come atto di nuova 'vendita', questione ritenuta dall'appellante rilevata d'ufficio dal Primo Giudice, in violazione del principio della inammissibilità della c.d. "terza via".

La Corte rileva in realtà che nel caso di specie il Giudice non abbia percorso nella valutazione della controversia una via autonoma d'ufficio, ma si sia limitato, nel rispetto dei termini della domanda proposta in primo grado, a qualificare la natura giuridica del c.d. patto di riacquisto dopo avere interpretato nello specifico la lettera del 17.10.2004. La SOCIETA' DI LEASING spa nell'atto di citazione ha infatti espressamente sottoposto alla decisione del giudice la questione del predetto inquadramento (*"Alla luce dell'esposizione precedente, la SOCIETA' DI LEASING chiede quindi a codesto Tribunale di accertare la natura giuridica del patto di riacquisto concluso tra le parti..."*). Alla luce di ciò non appare quindi alla Corte suscettibile di accoglimento la prima censura mossa dall'appellante alla decisione impugnata. A ciò si aggiunga il fatto che quand'anche il Giudice avesse affrontato la questione dell'inquadramento della natura giuridica dell'atto secondo una c.d. terza via, la disciplina vigente all'epoca della domanda — dunque quella precedente alla riforma del 2009 ed applicabile *ratione temporis* — non prevedeva alcuna 'sanzione' in caso di adozione della predetta e la giurisprudenza di legittimità — di fronte alla problematica — si era divisa, da un punto di vista interpretativo, in due filoni contrapposti. In contrapposizione all'orientamento c.d. "garantista", si ponevano le pronunce della giurisprudenza ante riforma aderenti all'indirizzo "sostanzialista", le quali in assenza di una previsione normativa espressa che ne sancisse la nullità, propendevano per la validità delle sentenze della "terza via".

Rilevante, in tal senso, la pronuncia n. 15705/2005, della II sezione della S.G., la quale, condividendo l'orientamento risalente *"secondo cui non è affitta da nullità e non è oggetto di alcuna censura la sentenza che si fonda su una questione rilevata d'ufficio al momento dell'assunzione della decisione e non sottoposta dal giudice al preventivo contraddittorio delle parti"* ha affermato che *"non può infatti essere pronunciata la nullità di atti del processo se la nullità non è comminata dalla legge: una disposizione in tal senso manca nell'art.183 c.p.c."* (in senso conforme Cass. SU n. 18128/2005). Senza contare l'importante sentenza delle Sezioni Unite n. 20935/2009, la quale si colloca in linea con l'orientamento predicativo della validità delle sentenze di "terza via", anche se ponendo rilevanti distinguo. Affermando che *"il principio della tassatività delle nullità non trova applicazione per le nullità extraformali qual è appunto quella derivante dalla violazione dei principi del contraddittorio"*, il collegio sottolinea il nodo problematico ancora aperto sulla nullità, indefettibile o meno, della sentenza a causa dell'omessa indicazione di questione rilevabile d'ufficio, ritenendo che, ferma restando la violazione da parte del giudicante, la nullità processuale non possa essere sempre predicata *ipso facto*.

Ciò detto, occorre verificare se la decisione adottata dal Primo Giudice, o meglio se la qualificazione da questi offerta alla fattispecie *de qua*, possa ritenersi o meno corretta, se in

Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Buzzelli – Rel Cucina n. 469 del 14 marzo 2018

altri termini debba ravvisarsi nel patto di riacquisto intercorso tra le parti un contratto di vendita.

Come ha espressamente statuito la Suprema Corte con sentenza n. 15199/2005, infatti, qualora l'acquirente di un bene, destinato alla utilizzazione di un terzo in forza di un contratto di leasing, abbia stipulato con il SOCIETA' VENDITRICE un patto di riacquisto in caso di inadempimento contrattuale da parte del terzo utilizzatore, costituisce accertamento di fatto stabilire se nel patto di riacquisto sia da ravvisare un negozio di garanzia ovvero una nuova vendita.

Il relativo accertamento condotto dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato.

Nel caso che occupa la Corte appare evidente — da una osservazione attenta della documentazione in atti — che si è in presenza di rapporti giuridici, seppure formalmente autonomi l'uno rispetto all'altro, sicuramente collegati tra loro.

Perché possa configurarsi un collegamento di negozi in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, anche ai fini della nullità dell'intero procedimento negoziale per illiceità del motivo o della causa, ai sensi degli artt., 1344 e 1345 c.c., è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico fra i negozi, che il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur se non manifestato in forma espressa, potendo risultare anche tacitamente, di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, non essendo sufficiente che quel fine sia perseguito da una sola delle parti all'insaputa e senza la partecipazione dell'altra (Cass. 18/04/1984, n. 2544). Infatti le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, possono dar vita, con uno o più atti, a diversi e distinti contratti che, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale e pur rimanendo sottoposti alla relativa disciplina, vengono tuttavia collegati tra loro, in funzione del risultato concreto unitariamente perseguito, con rapporto di reciproca dipendenza, in modo che le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro o sugli altri, condizionandone non solo l'esecuzione ma anche la validità. Il detto collegamento tra negozi è configurabile anche quando siano stipulati tra soggetti diversi, purché essi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi ed interdipendenti, al fine di un completo e complessivo regolamento di interessi (Cass. 30/10/1991 n. 11638).

Da un esame attento della documentazione in atti emerge che:

- a) il contratto di leasing del 24.09.2004 relativo ad un impianto di condizionamento Daikin Inverter, pompa di calore e gas ecologico riferito al piano terra dell'omissis sito in omissis, ha visto la partecipazione di tre soggetti: il Concedente SOCIETA' DI LEASING s.p.a., l'Utilizzatore SOCIETA' UTILIZZATRICE s.r.l. ed il SOCIETA' VENDITRICE SOCIETA' VENDITRICE
- b) l'oggetto del contratto di leasing ha previsto che la SOCIETA' DI LEASING concedesse in leasing alla SOCIETA' UTILIZZATRICE i beni indicati nel contratto; tali beni venivano quindi ordinati dalla SOCIETA' DI LEASING alla SOCIETA' VENDITRICE al prezzo concordato dalla stessa SOCIETA' UTILIZZATRICE (Cliente) con il SOCIETA' VENDITRICE; sulla base di tale prezzo veniva determinato il corrispettivo del leasing;
- e) il prezzo di acquisto del bene veniva fissato in € 505.452,00 + IVA ed il corrispettivo totale della locazione finanziaria in € 592.646,00 + IVA;
- d) la locazione decorreva dal giorno uno del mese in cui la SOCIETA' UTILIZZATRICE (Cliente) aveva accettato la consegna dei beni dal SOCIETA' VENDITRICE;

Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Buzzelli – Rel Cucina n. 469 del 14 marzo 2018

e) nel verbale di consegna e constatazione del 17.10.2004 la SOCIETA' VENDITRICE (il SOCIETA' VENDITRICE) dichiarava di consegnare il bene acquistato dalla SOCIETA' DI LEASING alla SOCIETA' UTILIZZATRICE;

f) in pari data, dunque il 17.10.2004, veniva sottoscritto dalla SOCIETA' VENDITRICE - a seguito della trasmissione a quest'ultima ad opera della SOCIETA' DI LEASING di una bozza di lettera di impegno da rinviare su carta intestata debitamente firmata — un patto di riacquisto con il quale la SOCIETA' VENDITRICE, essendo interessata a che il bene in questione non venisse immesso sul mercato qualora fosse tornato nella disponibilità del Concedente, si impegnava a riacquistarlo nello stato in cui si trovava;

g) il prezzo di acquisto doveva essere quello risultante dal prospetto allegato, redatto per comodità d'uso in termini percentuali su base 100, sviluppato al costo iniziale del materiale, in corrispondenza dell'ultimo corrispettivo pagato dall'utilizzatore.

Ciò detto la Corte ritiene che seppure sia indubbio che sia intercorso tra le parti un rapporto trilaterale; che il prezzo di acquisto del beni oggetto del contratto di leasing sia stato concordato tra il SOCIETA' VENDITRICE, ossia la SOCIETA' VENDITRICE e l'utilizzatore, ovvero la SOCIETA' UTILIZZATRICE; che i rapporti intercorsi tra tutte le parti siano collegati tra di loro, potendo in questo modo il SOCIETA' VENDITRICE godere di un immediata disponibilità di denaro, il Concedente di un importo maggiorato nel tempo e l'Utilizzatore del godimento del bene — il patto di riacquisto sottoscritto dalla SOCIETA' VENDITRICE non sia stato stipulato a "garanzia" del Concedente (con l'assunzione del rischio dell'inadempimento dell'utilizzatore) quanto piuttosto sia da collocarsi nell'ambito della "vendita", nello specifico in un "preliminare di vendita", avendo espresso la SOCIETA' VENDITRICE, nel patto, l'interesse a che il bene, in caso di inadempimento dell'Utilizzatore non venisse successivamente riammesso nel mercato, ed essendo stato fissato un prezzo per l'acquisto, che nello specifico, in base al prospetto allegato alla scrittura, risultava pari ad € 389.299,13. D'altro canto la SOCIETA' VENDITRICE si è limitata a sostenere che nel caso di specie si fosse in presenza di un contratto di "garanzia", senza addurre altro, senza neanche provare a qualificare il contratto in questi termini, senza fornire documentazione che avvalorasse tale suo convincimento; motivo per cui, in assenza di specifiche deduzioni, è apparso più verosimile, dal tenore letterale dell'atto, qualificare il medesimo come "preliminare di vendita".

Dunque, la convenzione di cui alla lettera del 17.10.2004 appare autonoma rispetto al contratto di leasing (contratto che, concordato tra tutte e tre le parti, in assenza di specifiche clausole, deve ritenersi che sarebbe comunque stato concluso): il SOCIETA' VENDITRICE —che ha venduto il bene al Concedente dietro il corrispettivo di un prezzo —nell'individuare un soggetto determinato (l'utilizzatore) cui consegnare il bene, ha inteso ottenere la certezza che il bene venduto (quindi concesso in locazione) sarebbe rimasto nella disponibilità dell'utilizzatore prescelto. Il patto di riacquistare il bene predetto, nel caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento — secondo il tenore letterale dello scritto - aveva evidentemente la funzione di evitare che esso fosse immesso in circolazione ad opera del finanziatore presso altri soggetti.

Ora, ritenuto di qualificare il negozio di cui al patto di riacquisto de quo come un preliminare di compravendita ("*ci impegniamo ora per allora, a rendercene acquirenti*"); ritenuto, che le modalità con le quali si è svolta la trattativa tra le parti — e dunque, da una parte, l'invio dello schema di contratto da parte della SOCIETA' DI LEASING alla SOCIETA' VENDITRICE, e dall'altra, la riproduzione del medesimo su carta intestata e la sottoscrizione dell'accordo da parte della SOCIETA' VENDITRICE — abbiano assunto inequivocabilmente i connotati da una parte, della proposta contrattuale, e dall'altra, dell'accettazione, con l'evidente incontro dei consensi; ritenuto che a fronte della richiesta di adempimento da parte della SOCIETA' DI

Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Buzzelli – Rel Cucina n. 469 del 14 marzo 2018

LEASING abbia fatto seguito da parte della SOCIETA' VENDITRICE un'eccezione di nullità del patto di riacquisto e dunque sia stata palesemente violata l'obbligazione nascente dal preliminare di vendita (riacquisto) della proprietà dei beni in oggetto; rilevato che l'accordo tra le parti aveva previsto espressamente che il riacquisto del macchinario sarebbe avvenuto qualora il bene fosse ritornato nella disponibilità della SOCIETA' DI LEASING (finanziatore), solo così appagandosi l'interesse della SOCIETA' VENDITRICE alla disponibilità del bene ed al controllo della sua collocazione sul mercato; ritenuto che, la disponibilità del bene indicata nella convenzione, non faceva riferimento necessariamente ad una consegna 'materiale' del bene essendo la consegna di questo, sì, una delle obbligazioni della SOCIETA' VENDITRICE, ma non l'elemento perfezionativo del trasferimento; ritenuto che l'avere la SOCIETA' DI LEASING ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della SOCIETA' UTILIZZATRICE per la riconsegna del bene oggetto del contratto di leasing (unitamente al pagamento dei canoni scaduti) già aveva posto la società nella condizione di disponibilità giuridica del bene, e dunque, avveratasi la condizione cui era subordinato l'impegno al riacquisto del bene da parte della SOCIETA' VENDITRICE, nella condizione di ottenere da quest'ultima l'adempimento dell'obbligazione assunta con il patto; tutto ciò ritenuto la Corte si trova a dover verificare se possa essere applicato al caso di specie l'art.2932 c.c. invocato, dall'appellante e dunque se possa la Corte pronunciare una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

Nello specifico, trattandosi di un contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata la SOCIETA' DI LEASING, a mente del 2° comma dell'art.2932 c.c., doveva aver eseguito la sua prestazione o doveva averne perlomeno fatto offerta nei modi di legge. Era dunque necessario che la SOCIETA' DI LEASING, ritornata, nella disponibilità del macchinario, lo avesse poi reso disponibile alla SOCIETA' VENDITRICE (avesse dunque eseguito la prestazione nei confronti di quest'ultima).

Ora, a giudizio della Corte, l'azione ex art. 2932 c.c. avanzata dalla SOCIETA' DI LEASING — in presenza dell'inadempimento della SOCIETA' VENDITRICE - ben poteva essere proposta, e ciò, sia per l'avvenuta esecuzione della prestazione nei termini anzidetti, e sia, perché, seppure solo nel corso del giudizio di appello, la SOCIETA' DI LEASING s.p.a. (oggi SOCIETA' DI LEASING s.p.a.) ha comunque formalizzato l'offerta del bene (offerta da ritenersi, a rigor di logica, peraltro anche implicita nella comunicazione del. 26.05.2006 con la quale la SOCIETA' DI LEASING aveva informato la SOCIETA' VENDITRICE di avere risolto il contratto di leasing con la SOCIETA' UTILIZZATRICE e chiedeva alla prima di rendersi acquirente del macchinario in oggetto e di versare il relativo prezzo). Sul fatto di avere effettuato tale offerta in sede di appello la Cassazione è intervenuta più volte pervenendo al seguente corollario: l'offerta della prestazione corrispettiva da parte del contraente che abbia proposto la domanda ex art. 2932 cod. civ. costituisce una condizione dell'azione ed è quindi sufficiente che sussista al momento della decisione e può essere validamente fatta nel corso del giudizio di primo grado (vedi Cass. 17717/2011) ed anche nel giudizio di appello (vedi Cass. n. 7352/1996 secondo cui: "L'offerta della prestazione corrispettiva ex art. 2932, comma secondo c.c., da parte di chi abbia proposto la domanda di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di vendita di cosa determinata, non deve necessariamente essere contestuale all'esercizio dell'azione, ma può utilmente sopravvenire nel corso del giudizio anche in grado d'appello").

Tra l'altro nel patto di riacquisto concluso tra le parti non era stato concordato alcun termine per l'efficacia dello stesso. Un'offerta dei beni, sia essa formale o informale, come richiesta dall'art. 2932 c.c. invocato dall'attrice/ appellante, seppure presentata a distanza di quasi cinque anni (e seppure vi fosse stata la possibilità di presentarla tempestivamente) non può ostare ad una esecuzione in forma specifica del contratto ex art. 2932 c.c..

Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Buzzelli – Rel Cucina n. 469 del 14 marzo 2018

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte la Corte ritiene meritevole di accoglimento la domanda formulata dalla SOCIETA' DI LEASING s.p.a. di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto de qua. Tale accoglimento determina il trasferimento della proprietà del bene oggetto del patto di riacquisto dall'appellante all'appellata con obbligo della seconda di corrispondere alla prima il corrispettivo dovuto calcolato in conformità a quanto determinato al momento della conclusione del patto, e pari ad € 389.299,13.

Le spese del primo e del secondo grado seguono la soccombenza, con condanna della SOCIETA' VENDITRICE s.r.l. al rimborso alla SOCIETA' DI LEASING s.p.a., quanto al primo grado di giudizio, della somma di € 12.678,00, e quanto al secondo grado di giudizio di € 10.700,00, oltre in entrambi i casi rimborso spese generali, IVA e CPA.

P. Q. M.

la Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello:

- 1) trasferisce dalla SOCIETA' DI LEASING s.p.a. alla SOCIETA' VENDITRICE s.r.l. la proprietà dei beni oggetto del patto di riacquisto del 17.10.2004, con obbligo della SOCIETA' VENDITRICE s.r.l. di pagare alla SOCIETA' DI LEASING s.p.a. € 389.299,13, a titolo di corrispettivo per la cessione dei beni sopraindicati;
- 2) condanna la SOCIETA' VENDITRICE s.r.l. a rimborsare alla SOCIETA' DI LEASING s.p.a. le spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado di giudizio in E 12.678,00 e quanto al secondo grado di giudizio in E 10.700,00, oltre in entrambi i casi rimborso spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in L'Aquila il 23 gennaio 2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*